

N. R.G. 9005/2007



TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 2024	12 Sent.
N° 1698	12 Cron.
N° 528	12 - Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PASQUALE LICCARDO ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9005/2007 promossa da:

GIUSEPPE [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. BORSARI STEFANO e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE, 40/3° 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. BORSARI STEFANO

ATTORE

IDEA [REDACTED]

CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da foglio separato allegato al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente si dichiara la contumacia di parte convenuta che, regolarmente evocata a mezzo notifica per consegna a mani proprie in data 23 giugno 2007, non si è costituita in giudizio.

Risulta pacifico in atti che:

- 1) le parti ebbero a concludere un contratto di compravendita, in data 26 agosto 2003, avente ad oggetto la fornitura di arredamento per civile abitazione, con obbligo di consegna in termini d'uso per il corrispettivo complessivo di € 10.700,00. All'atto della stipula, l'attore versava a titolo di acconto, in tre tranches, la somma di complessivi Euro 4150,00;
- 2) insorti problemi relativi alla consegna dell'immobile in proprietà dell'attore, le parti ebbero a concordare una nuova data per la consegna dei beni venduti;
- 3) richiesta dal C. [redacted] la consegna dei beni, il V. [redacted] non vi ha provveduto, realizzando nell'immediato condotte meramente dilatorie, nonostante le ripetute sollecitazioni di parte attrice;
- 4) tramite raccomandata A/R, notificata al sig. V. [redacted] in data 29 ottobre 2004, C. [redacted] ha diffidato all'adempimento la controparte entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della missiva, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffida rimasta senza alcun esito.

Ciò posto e avuto riguardo alle ampie risultanze istruttorie acquisite al processo, deve ritenersi che le domande attrici siano fondate e come tali meritino sicuro accoglimento.

I) In particolare, la condotta osservata dal convenuto soddisfa i requisiti dell'art. 1455 c.c., come interessati dalla diffida ad adempiere inviata dall'attore: ed invero, come ha avuto più volte modo di sottolineare la Suprema Corte, la diffida ad adempiere non esime il giudice dalla valutazione della gravità dell'inadempimento e della sua imputabilità, requisiti questi comuni ad ogni dinamica risolutoria del contratto, con la sola eccezione della clausola di cui all'art 1456 cc. (cfr. *ex multis* Cass. Civ. 10 luglio 2003, n. 10850)

Si dichiara pertanto l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, con i conseguenti effetti restitutori previsti dall'art. 1493 c.c., a decorrere dalla data 15 novembre 2004.

Si condanna pertanto V. [redacted] ai sensi dell'art. 1493 c.c. al pagamento di Euro 4150,00 a titolo di restituzione delle somme ricevute in acconto, con inoltre interessi dal 15 novembre del 2004 all'effettivo saldo.

II) Con riferimento alla domanda di risarcimento danni formulata dall'attore ex art 1218 c.c., deve farsi ricorso per la determinazione del *quantum* alla previsione di cui all'art. 1226 c.c, avendo la parte provveduto a dare contezza probatoria al danno patito nei suoi estremi costitutivi, pur nella evidente difficoltà di dare esatta quantificazione (Cass. Civ. 15 maggio 1998, n. 4914)

In particolare, la parte ha fornito riscontro testimoniale all'impossibilità di completare il trasloco e di abitare l'immobile acquistato, con un disagio oneroso per ogni incombenza di vita impedita dall'assenza di beni di comune utilizzo per la vita familiare (attrezzare il garage per i pasti, mancanza della cucina, ricerca di altra ditta per l'acquisto dell'arredamento). Stante poi l'oggettiva difficoltà di determinare in misura precisa tale ammontare, tenuto conto di tutti gli elementi di prova assunti nel corso del giudizio, si stima equo liquidare all'attualità l'importo di Euro 1.500,00.

Non ricorrono – nella contumacia di parte convenuta- gli estremi dell'art. 96 c.p.c. per la condanna di parte convenuta per lite temeraria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma dell'art 2233 c.c., avuto riguardo in via equitativa anche alle abrogate tariffe professionali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto a partire del 15 novembre 2004 e per l'effetto, condanna V. [REDACTED] al pagamento di Euro 4150,00 oltre interessi dal 15/11/2004 all'effettivo saldo;
2. condanna V. [REDACTED] al pagamento di Euro 1.500 a titolo di risarcimento;
3. Condanna altresì V. [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella misura di euro 198,00 per spese ed euro 1600,00 per compensi professionali a norma dell'art 2233 c.c., avuto riguardo in via equitativa anche alle abrogate tariffe professionali, oltre ad IVA e C.P.A. come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed

allegazione al verbale.

Bologna, 16 febbraio 2012

Il Giudice
dot. PASQUALE LICCARDO

Depositato in Cancelleria

il 16 FEB/2012



Il Funzionario Giudiziario
Maria Cristina Paschini

IL CASO.it